

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 15

Misure per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio.

(BURC n. 69 del 29 marzo 2024)

Art. 1

(Misure di prevenzione per la tutela del territorio)

1. Al fine di consentire l'acquisizione di servizi per lo svolgimento delle attività volte alla precoce segnalazione degli incendi boschivi per la tutela del territorio e la prevenzione delle calamità, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 la spesa nel limite massimo di 2.500.000,00 euro, con allocazione alla Missione 09, Programma 05 (U09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.
2. Alla copertura della spesa indicata al comma 1, si provvede mediante la riduzione, per pari importo, delle somme stanziare nella medesima Missione 09, Programma 05 (U09.05) al capitolo U0223321101 dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.